

STATUTO

SI PUO' FARE COOPERATIVA SOCIALE - O.N.L.U.S.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CIVO SO LOCALITA' SAN BELLO
SNC

Numero REA: SO - 74523

Codice fiscale: 00990670143

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 09-02-2016 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "B" AL N. 609/415 DI REP.RIO

-----STATUTO SOCIALE-----

-----TITOLO I-----

-----DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA-----

-----Articolo 1-----

E' costituita, con sede nel Comune di Civo, la Società Coope-
rativa a mutualità prevalente denominata-----

-----"SI PUO' FARE Cooperativa Sociale - O.N.L.U.S."-----

La Cooperativa potrà istituire, su delibera del Consiglio di
Amministrazione, uffici amministrativi e/o stabilimenti opera-
tivi non aventi carattere di sede secondaria né succursale an-
che altrove.-----

Per tutto quanto non espressamente previsto dallo statuto e
nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposi-
zioni del codice civile e delle leggi speciali sulle coopera-
tive, nonché le disposizioni in materia di società a responsa-
bilità limitata in quanto compatibili con la disciplina coope-
rativistica.-----

-----Articolo 2-----

La cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà es-
sere prorogata con delibera dell'assemblea straordinaria, sal-
vo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.-----

-----TITOLO II-----

-----SCOPO - OGGETTO-----

-----Articolo 3-----

La Cooperativa, conformemente all'Art. 1 della Legge 381/91,

non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento dell'attività costituente l'oggetto sociale - finalizzata, con gestioni separate:-----

A) alla gestione di servizi sanitari, socio-sanitari, educativi e sociali ai sensi dell'art. 1, lett. a) della legge 381/91;-----

B) allo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi, ai sensi della lett. b) della Legge 381/91, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'art. 4 della Legge 381/91.-----

Le attività riguarderanno il sostegno alla formazione ed all'inserimento lavorativo di portatori di handicap fisico, psichico o sensoriale, ex degenti di Istituti Psichiatrici, soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcolisti, minori in età lavorativa in situazione di difficoltà familiare, condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione e qualsiasi altra forma di emarginazione prevista dalla Legge 381/91 e sue successive modificazioni.-----

Le attività riguarderanno inoltre la gestione di servizi sanitari, sociali, assistenziali e educativi rivolti ad anziani, minori, disabili fisici, psichici e sensoriali, tossicodipendenti e alcool dipendenti e ad ogni altra categoria di persone svantaggiate.-----

Lo scopo sarà concretizzato attraverso la gestione ed il collegamento coordinato e funzionale delle attività definite nell'art. 1 della Legge n. 381 dell'8 novembre 1991. -----

Comunque, dette attività di tipo a) e di tipo b), pur avendo una connessione tra di loro, verranno gestite distintamente dal punto di vista amministrativo, al fine delle agevolazioni fiscali, contributive dei relativi settori in questione.-----

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le Istituzioni Pubbliche.-----

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunità, intende cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.-----

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali anche mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, dei volontari, dei fruitori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo, grazie all'apporto dei soci, la gestione responsabile dell'impresa.-----

La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini specu-

lativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che
ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai
soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professio-
nali. La Cooperativa può operare anche con terzi.-----
La Cooperativa organizza un'impresa che persegue, mediante la
solidale partecipazione dei soci e di tutto il gruppo sociale
che ad essa fa riferimento, gli obiettivi della legge predet-
ta. I soci prestatori di lavoro intendono perseguire lo scopo
di nuove occasioni di lavoro per se stessi ed eventualmente
anche per altri lavoratori, rispettivamente sotto forma di
rapporto di lavoro fra soci e società, oppure di rapporto di
lavoro subordinato, tramite la gestione in forma associata
dell'impresa di cui all'articolo 4.-----
La prestazione dei soci cooperatori prestatori di lavoro in
favore della Società può avvenire anche in forma di collabora-
zione autonoma.-----
La Società può tuttavia avvalersi della collaborazione autonoma di lavoratori non soci.-----
Conseguentemente la tutela dei soci cooperatori viene esercitata dalla cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, degli Statuti sociali e dei Regolamenti Interni. -----
A norma dell'Art. 2514 c.c., la cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità prevalente e, quindi, troveranno applicazione nella cooperativa:-----

	1. il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati	
	di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente ver-	
	sato;-----	
	2. il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti	
	in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a	
	due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	3. il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperato-	
	ri;-----	
	4. l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della so-	
	cietà, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il ca-	
	pitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, al fondo	
	mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazio-	
	ne.-----	
	Conseguentemente la cooperativa è considerata, indipendente-	
	mente dai requisiti di cui all'Art. 2513 c.c., cooperativa a	
	mutualità prevalente ex Art. 111 septies Dis. Att. c.c.-----	
	-----Articolo 4-----	
	Considerata l'attività mutualistica della Cooperativa, così	
	come definita nell'articolo precedente, nonché i requisiti e	
	gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Coopera-	
	tiva può svolgere direttamente e/o in appalto o convenzione	
	con enti pubblici e privati in genere, le seguenti attività	
	socio sanitarie, sanitarie e/o sociali:-----	
	A) ai sensi dell'Art. 1 comma 1 lettera a) della Legge	
	- 5 -	

	381/1991: -----
<i>Francesca Zucchi</i> <i>Ignazio</i> <i>Spadaccia</i> <i>Roberta Bordin</i> <i>Roberta Bordin</i> <i>Simone Jumbo</i> <i>Ben. Ampt</i> <i>Rita Bonvicini</i>	1) attivazione di servizi di riabilitazione terapeutica, strutture residenziali e semi-residenziali, servizi integrati per residenze protette ed RSA, nonché altre iniziative per l'accoglienza e la socializzazione, il tempo libero, la cultura e il turismo sociale;-----
	2) attivazione di servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione;-----
	3) attività e servizi per l'infanzia e l'adolescenza quali asili nido, ludoteche e spazi bimbi e altre strutture ludico-ricreative, centri vacanze e campi scuola e ogni altra attività didattico-ricreativa e culturale volta alla crescita, alla prevenzione, allo sviluppo psicofisico e al recupero dei bambini e degli adolescenti;-----
	4) servizi di assistenza e sostegno finalizzati all'inserimento sociale e lavorativo a favore degli immigrati;-----
	5) assistenza domiciliare sanitaria e attività infermieristica;-----
	6) attività di accompagnamento, trasporto socio-sanitario e segretariato sociale;-----
	7) gestire scuole e impianti per il recupero e l'integrazione di portatori di handicap;-----
	8) organizzazione e gestione di corsi di formazione, attività seminariali, convegni e ogni altra attività per l'aggiornamento e la qualificazione professionale nelle materie attinen-



ti le attività sociali-----

9) aprire e gestire strutture ricettive di ogni tipo a tempo
determinato ed indeterminato, anche in collaborazione con Enti
pubblici territoriali;-----

10) gestire strutture di pronto intervento per tutti i casi di
emarginazione sociale, ivi comprese case per ferie, colonie,
strutture alberghiere e simili; -----

11) gestire servizi sportivi, ricreativi, culturali, museali,
didattici e di animazione ivi compresa la realizzazione di
supporti di qualsiasi tipo rivolti alla comunità in generale;-

12) gestire, stabilmente o temporaneamente, in proprio o per
conto terzi qualsiasi attività finalizzata all'inserimento di
soggetti svantaggiati;-----

13) gestione di attività di prevenzione rivolta al territorio.

B) ai sensi dell'Art. 1 comma 1 lettera b) della Legge
381/1991, avvalendosi principalmente dell'attività dei soci
cooperatori e delle persone considerate svantaggiate a norma
dell'art. 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381:-----

1) attività connesse alla gestione agraria e forestale di ter-
reni, mediante l'esecuzione di lavori e servizi attinenti
all'uso, alla difesa, alla custodia ed alla valorizzazione del
suolo, dell'ambiente e del paesaggio quali la viabilità agro-
silvo-pastorale e relativa segnaletica, la pulizia dei fondi,
la prevenzione boschiva, la forestazione, il riassetto idro-
geologico e la sistemazione idraulica;-----

<i>Foglia di Diego</i> <i>Giuseppe Tricci</i>	2) attività connesse alla gestione di sorgenti, corsi e bacini d'acqua, d'invasi artificiali e punti d'abbeverata, compreso la realizzazione d'opere di captazione, regimazione, manutenzione e l'effettuazione di pulizie di soglie, sponde e spiagge, di condutture e fossati ad uso civile o irriguo;-----
<i>Stefano Roberti</i> <i>Giuseppe Tricci</i>	3) attività connesse alla gestione, florovivaistiche e forestali, d'orti botanici ed essenze autoctone, d'erbe officinali e impianti ortofrutticoli, con particolare attenzione alla valorizzazione delle coltivazioni locali e piccoli frutti, anche con l'introduzione di metodi d'agricoltura biologica;-----
<i>Stefano Roberti</i> <i>Stefano Roberti</i>	4) attività connesse alla gestione di aree verdi, urbane ed extraurbane, compreso prati, boschi, orti, giardini, parchi, aree a verde pubblico e attrezzato;-----
<i>Stefano Roberti</i> <i>Stefano Roberti</i>	5) attività connesse alla gestione di piccoli impianti per la produzione di compost proveniente dal rifiuto verde derivato e recuperato dalle attività di gestione del verde e dei boschi;-----
	6) attività connesse alla gestione d'allevamenti equini, bovini, ovini, caprini, suini, avicunicoli, apistici e qualsivoglia allevamento zootecnico con particolare riguardo alla valorizzazione delle razze locali minacciate d'estinzione;-----
	7) attività agrituristiche e di turismo rurale compreso il marketing e l'ippoterapia e onoterapia, la gestione di esperienze di vita agricolo-contadina mediante campi scuola a carattere ambientale, naturalistico e ecologico;-----
	8) attività di raccolta, trasformazione, conservazione, dei

prodotti derivati dagli allevamenti, dalle coltivazione e
dall'attività agrosilvopastorale in genere;-----

9) attività di recupero e di valorizzazione delle attività ar-
tigianali tradizionali;-----

10) attività connesse alla gestione di strutture turistiche a
carattere ricettivo o di somministrazione d'alimenti e bevan-
de, nonché d'ogni altra struttura con carattere animativo,
culturale e del tempo libero anche al fine di favorire il tu-
rismo sociale e scolastico;-----

11) apertura di punti vendita occasionali o negozi permanenti
per la commercializzazione e la vendita di prodotti alimentari
o artigianali di produzione propria, anche derivanti dalle
produzioni con scopo ergoterapeutico e riabilitativo o acqui-
stati da terzi;-----

12) attività connesse all'organizzazione d'escursioni, compre-
so la formazione e l'impiego di guide ambientali, su percorsi
e itinerari turistici a carattere didattico-storico-
naturalistico, da attuarsi a piedi o in barca, in bicicletta,
a cavallo e con l'asino, predisponendo e gestendo i relativi
servizi di noleggio;-----

13) attuare la promozione l'organizzazione di attività educa-
tive e sociali, sportive e ricreative, terapeutiche e riabili-
tative, anche in collaborazione con enti pubblici/privati e
organismi del territorio, rivolte alle scuole d'ogni ordine e
grado con il supporto a secondo dei casi, di materiale didat-

Foglia di Diego
Francesco

Stefano Roberto Raimi
Giuseppe

Roberto Raimi
Simone

Rita
Anna



tico, informativo e di documentazione;-----

14) attività di gestione di parchi, palestre e altri impianti sportivi, aree di rilevanza ambientale o naturalistica e quanto altro possa contribuire al miglioramento della salute fisica e psichica ed alla elevazione intellettuale e morale dell'uomo;-----

15) attività connesse alla ricerca storica, degli usi, dei costumi e delle tradizioni locali; del patrimonio culturale e naturale, organizzando e gestendo iniziative e progetti, luoghi e ambienti, per la promozione, la valorizzazione, la conservazione e la conoscenza del territorio, sia naturale che antropizzato;-----

16) attività di riordino di documenti contabili e di archivio, servizi di segreteria, servizi bibliotecari e di biblioteconomia;-----

17) attività di studio e verifica dei bisogni territoriali;---

18) attivare e gestire in proprio o per conto terzi laboratori ergoterapici;-----

19) attività connesse all'assunzione di lavori di pulizia in generale, comprendendo in ciò lo spazzamento, la pulizia e il riordino di strade, piazze, cortili e aree pubbliche e private;-----

20) attività di gestione di officine di riparazione di automezzi e mezzi agricoli e non.-----

21) lo svolgimento d'attività produttive e commerciali coerenti

ti con lo scopo e l'oggetto sociale sopra enunciati, quali in
modo esemplificativo l'assemblaggio, l'imballaggio e l'eti-
chettatura delle merci, contribuendo alle stesse una valenza
educativa e terapeutica;-----

22) la conduzione di piattaforme e isole ecologiche, compresa
la raccolta, il trasporto, la separazione, la cernita e la
vendita di materiali riciclabili;-----

23) il trasporto persone conto terzi.-----

La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connes-
sa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti
gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobilia-
re e mobiliare necessarie od utili alla realizzazione degli
scopi sociali e, comunque sia, indirettamente che direttamente
attinenti ai medesimi, nonché, tra l'altro, a solo titolo
esemplificativo:-----

1) - istituire e gestire cantieri, stabilimenti, officine, im-
pianti e magazzini necessari per l'espletamento delle attività
sociali;-----

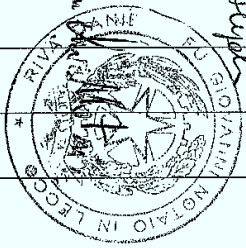
2) - assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi
forma, in società di capitali comunque costituite, specie se
svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività
sociale, ciò con tassativa esclusione di qualsiasi attività di
collocamento;-----

3) - dare adesioni e partecipazioni ad Enti ed Organismi eco-
nomici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e svi-

Teoquini Diego
Stelzer Hugo
Roberta Bionini
Roberto Bionini
Simone Bionini

Riva

Don



luppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;-----

4) - concedere avalli cambiari, fidejussori ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma agli Enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di terzi, nel tassativo rispetto dei limiti previsti dalle leggi vigenti;-----

5) - favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche, previdenziali, assistenziali, culturali e ricreative sia con creazione di apposite sezioni, sia con partecipazione ad Organismi ed Enti idonei.-----

Per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e quindi la realizzazione dell'oggetto sociale la cooperativa potrà provvedere alla costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.-----

Ai fini della realizzazione delle attività di cui al presente articolo e per favorire e tutelare il tradizionale spirito di previdenza e di risparmio dei soci, la Cooperativa può raccogliere, presso questi (in conformità all'art.11 D.Lgs. 1 settembre 1993 n.385, cioè nei limiti previsti dalle vigenti norme di Legge e secondo i criteri stabiliti dal C.I.C.R.), finanziamenti con obbligo di rimborso.-----

La modalità di raccolta e contrattuali sono disciplinate da apposito regolamento; le condizioni economiche del rapporto, unitamente alle altre indicazioni, sono fissate dal Consiglio di Amministrazione.-----

Il tutto in conformità alle disposizioni della legge fiscale,
bancaria e ai provvedimenti delle Autorità monetarie in mate-
ria di finanziamenti e raccolta di risparmio presso soci.-----

Le attività finanziarie non potranno comunque essere prevalen-
ti o nei confronti del pubblico, precisandosi che si conside-
rano nei confronti del pubblico anche le operazioni nei con-
fronti dei soci quando ne siano iscritti alla cooperativa più
di 50.-----

La Cooperativa non potrà:-----

- esercitare nei confronti del pubblico alcun tipo di attività
finanziaria riservata agli intermediari di cui all'art.106 del
D.Lgs. 385/93 (assunzione di partecipazioni, concessione di
finanziamenti, prestazione di servizi di pagamento, interme-
diazione in cambi);-----

- raccogliere il risparmio tra il pubblico, né svolgere atti-
vità e compiere operazioni di carattere fiduciario e servizi
di investimento, ritenendosi in ogni caso escluso lo svolgi-
mento delle attività di cui alle Leggi n.1/1991, 197/1991 e
108/1996, D.Lgs 415/1996 e D.Lgs. 58/1998.-----

- esercitare attività riservate dalla Legge 24 giugno 1997
n.196 ("Norme in materia di promozione dell'occupazione") ai
soli soggetti abilitati alla fornitura di prestazioni di lavo-
ro temporaneo.-----

-----TITOLO III-----

-----SOCI-----

	-----Articolo 5-----
<i>Tommaso Di Leo</i> <i>Stefano</i> <i>Adolfo</i> <i>Simone</i> <i>Beni</i> <i>Angelo</i>	II numero dei soci non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.-----
	Possono essere soci cooperatori persone fisiche aventi la capacità di agire che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale e che appartengano alle seguenti categorie:-----
	1) soci lavoratori dell'attività socio-sanitaria ed educativa (tipo A), che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali e che siano in possesso della preparazione teorica e pratica atta alle mansioni da svolgere;-----
	2) soci lavoratori dell'attività finalizzate all'inserimento al lavoro di soggetti svantaggiati (tipo B), che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali e che siano in possesso della preparazione teorica e pratica atta alle mansioni da svolgere;-----
	3) soci svantaggiati così come definiti dall'Art. 4 della Legge 381/91: le persone svantaggiate devono costituire almeno il

30% dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il

loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa.

La condizione di persona svantaggiata deve risultare da docu-

mentazione proveniente dalla Pubblica Amministrazione, fatto

salvo il diritto alla riservatezza;-----

4) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro atti-

vità gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai

sensi e per gli effetti dell'Art. 2 della Legge 381/91 e nei

limiti previsti da detta norma. Il numero dei soci volontari

non può superare la metà del numero complessivo dei soci. Ai

soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le

norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo,

ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro

gli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali. Ai

soci cooperatori volontari può essere corrisposto soltanto il

rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate,

sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa per la to-

talità dei soci. Le prestazioni dei soci cooperatori volontari

possono essere utilizzate in misura complementare e non sosti-

tutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori profes-

sionali.-----

5) soci finanziatori, che non perseguono uno scopo mutualisti-

co bensì lucrativo, meglio disciplinati al successivo Art. 19;

6) soci sovventori, che nelle cooperative ove sono previsti

fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Con-	/
siglio di Amministrazione domanda scritta, con i seguenti dati	
ed elementi:-----	
a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, citta-	
dinanza;-----	
b) precisazione dell'effettiva attività di lavoro;-----	
c) ammontare del capitale sociale che si propone di sottoscri-	
vere che non dovrà comunque essere inferiore ad Euro 100,00	
(cento virgola zero zero) complessivi, ne superiore al limite	
massimo fissato dalla legge;-----	
d) versamento della tassa di ammissione a titolo di rimborso	
per le spese di istruttoria della domanda di ammissione, qua-	
lora prevista;-----	
e) dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai Regola-	
menti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi	
sociali.-----	
La domanda di ammissione da parte del socio persona giuridica	
dovrà contenere:-----	
1) denominazione o ragione sociale, sede, attività;-----	
2) delibera di autorizzazione con indicazione della persona	
fisica designata a rappresentare l'Ente, Organismo o persona	
giuridica;-----	
3) caratteristiche ed entità degli associati;-----	
4) ammontare del capitale sociale che si propone di sottoscri-	
vere;-----	/
- 17 -	

Francesco Turchi

Roberto Pardini

Simone Veruto

Riva



5) versamento della tassa di ammissione a titolo di rimborso per le spese di istruttoria della domanda di ammissione, qualora prevista;-----

6) alla domanda di ammissione dovranno essere allegati copia dello Statuto e la delibera di autorizzazione.-----

Il consiglio d'amministrazione, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui al presente statuto e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.-----

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.-----

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio di Amministrazione deve motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.-----

Nel caso di deliberazione difforme da quella del Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.-----

Il Consiglio di Amministrazione illustra nella relazione di

bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo
all'ammissione di nuovi soci.-----

Il domicilio dei soci, relativamente a tutti i rapporti con la
società, è quello risultante dal libro dei soci.-----

Il socio è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione
dei dati previsti dal presente articolo.-----

Non possono essere Soci gli interdetti, gli inabilitati, i
falliti non riabilitati nonché coloro che abbiano interessi
diretti o indiretti in Imprese che perseguono oggetti sociali
identici o affini a quelli esercitati dalla Cooperativa, senza
assenso espresso da parte del Consiglio di Amministrazione.---

-----Articolo 7-----

I soci dovranno versare la tassa di ammissione se e nella mi-
sura stabilita dal Consiglio di Amministrazione - ed in nessun
caso restituibile - e sottoscrivere la quota di cui alla let-
tera c) o al punto quattro del precedente articolo sei.-----

Essi sono obbligati, inoltre:-----

- a) al versamento del capitale sociale sottoscritto con le mo-
dalità e nei termini previsti dal successivo Art. 29;-----
- b) all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deli-
berazioni legalmente adottate dagli Organi sociali;-----
- c) a prestare il proprio lavoro nell'impresa cooperativa, se-
condo le esigenze in atto e secondo quanto previsto nel rego-
lamento aziendale;-----
- d) al versamento del sovrapprezzo, qualora previsto, come de-

patibili con l'affidamento che la cooperativa deve riporre

nella sua attitudine personale e professionale a partecipare
all'attività sociale ed al conseguimento degli scopi sociali.-

-----Articolo 9-----

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare, nei limiti
previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci operatori,
anche non maggiorenni ma comunque in età lavorativa da collo-
care in una categoria speciale in ragione dell'interesse:-----

a) alla loro formazione professionale;-----

b) al loro inserimento nell'impresa.-----

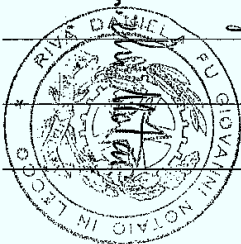
Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, il Consiglio di
Amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali
coloro che debbano acquisire, completare o integrare la loro
formazione professionale in ragione del perseguimento degli
scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di
medio e lungo periodo della cooperativa.-----

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, il Consiglio di
Amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali
coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente,
al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coeren-
za con le strategie di medio e lungo periodo della cooperati-
va.-----

La delibera di ammissione del Consiglio di Amministrazione, in
conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabi-
lisce:-----

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del

<i>Francesco Diop</i>	socio speciale;-----
<i>Francesco Diop</i>	2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;-----
<i>Francesco Diop</i>	3. le azioni o la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione.-----
<i>Stefano Pini</i>	Ai soci speciali può essere erogato il ristorno anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa.
<i>Stefano Pini</i>	Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.-----
<i>Stefano Pini</i>	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci.-----
<i>Stefano Pini</i>	I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2545-bis del codice civile.-----
<i>Stefano Pini</i>	Salvi i casi di recesso ed esclusione previsti dal presente statuto, alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla
<i>Stefano Pini</i>	- 22 -



cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal presente statuto.

-----TITOLO IV-----

-----RECESSO - ESCLUSIONE-----

-----Articolo 10-----

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, per causa di morte o scioglimento dell'Ente, organismo o persona giuridica socia.

-----Articolo 11-----

Oltre che nei casi previsti della Legge, può recedere il socio cooperatore:

- a) che abbia perso i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado, per gravi e comprovati motivi di ordine familiare o personale, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) la cui prestazione lavorativa sia stata sospesa per temporanea indisponibilità di occasioni di lavoro.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrano i motivi che, a norma della Legge e del presente Statuto, legittimo il recesso.

Fognini Diego
Granito Gianni

Scudato Giancarlo

Simone Leonardo

Riva Massimo



Il recesso del socio sovventore e del socio finanziatore è
consentito nei casi previsti dall'art. 2437, primo comma del
C.C., nonché, se trattasi di persona giuridica, in caso di li-
quidazione volontaria o coatta della società o di fallimento.-

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale
dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della
domanda, mentre per il rapporto di prestazione mutualistica il
recesso ha effetto alla scadenza dell'eventuale periodo di
preavviso previsto dal regolamento.-----

-----Articolo 12-----

Salvo interesse della cooperativa alla prosecuzione del rap-
porto societario l'esclusione viene deliberata dal Consiglio
di Amministrazione nei confronti del Socio:-----

a) che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni che de-
rivano dalla legge, dal presente Statuto, dai Regolamenti So-
ciali, dalle deliberazioni degli Organi Sociali;-----

b) che nell'esecuzione del proprio lavoro oggetto del rapporto
mutualistico si renda responsabile di inadempimenti che inci-
dano sull'elemento fiduciario, nonché nei casi di riduzione
individuale o collettiva di personale per esigenze tecniche,
organizzative, produttive, aziendali, per superamento del pe-
riodo di conservazione del posto, per inabilità sopravvenuta,
per mancato superamento del periodo di prova, per mancato rag-
giungimento degli obiettivi formativi o partecipativi da parte
dei soci speciali;-----

c) che non partecipi per più di tre volte consecutive alle As-
semblee regolarmente convocate in difetto di idonei motivi da
comunicare entro i cinque giorni successivi;-----

d) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versa-
mento delle quote sottoscritte o delle azioni sociali sotto-
scritte, o nei pagamenti di eventuali debiti' contratti ad al-
tro titolo verso la Cooperativa;-----

e) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompati-
bilità previste dall'art. 8;-----

f) che abbia una condotta morale e civile tale da renderlo in-
degno di appartenere alla Cooperativa;-----

g) che venga condannato con sentenza penale passata in giudi-
cato per reati infamanti;-----

h) che venga dichiarato inabilitato o fallito durante il corso
del rapporto associativo;-----

i) che sia in possesso dei requisiti di legge per avere dirit-
to alla pensione di vecchiaia, salvo interesse della Coopera-
tiva alla prosecuzione del rapporto.-----

L'esclusione del socio determina la cessazione del rapporto di
prestazione mutualistica contestualmente, o alla scadenza del
termine di preavviso eventualmente previsto dal Regolamento.--

La causa di esclusione di cui al punto e) non si applica ai
soci sovventori ed ai soci diversi dalle persone fisiche.-----

-----Articolo 13-----

Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere

<i>Foglia 111.10</i> <i>Giuseppe Tasci</i>	comunicare ai soci destinatari mediante raccomandata con rice-	
	vuta di ritorno o mediante raccomandata a mano con rispettiva	
	ricevuta.-----	
<i>Roberta Fiorini</i>	Tale forma di comunicazione si applica anche per le richieste	
	di recesso presentate da soci e per l'eventuale diniego da	
	parte della cooperativa.-----	
<i>Consiglio d'Amministrazione</i>	-----Articolo 14-----	
	I soci receduti od esclusi, hanno soltanto il diritto al rim-	
	borso del capitale sociale da essi effettivamente versato a	
<i>Roberta Fiorini</i>	cui aggiungere esclusivamente gli eventuali importi di cui al-	
	le lettere d) ed e) dell'articolo 31 del presente statuto, la	
	cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio di eserci-	
<i>Stefano Vento</i>	zio, nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitata-	
	mente al socio, diventi operativo e, comunque, in misura non	
	superiore all'importo effettivamente versato.-----	
<i>Ben Angeli</i>	Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spet-	
	tante alla cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio	
	eventuale credito liquido, si matura allo scadere dei sei mesi	
<i>Riv. N. 1000</i>	successivi alla approvazione del predetto bilancio (in assenza	
	di perdite di bilancio tali da intaccare il capitale e con	
	espressa esclusione del diritto di rimborso del sovrapprezzo).	
	Ad ogni modo il rimborso verrà liquidato su richiesta scritta	
	dell'interessato.-----	
	Non potrà farsi luogo e rimborso di azioni ordinarie se prima	
	non sia stato rimborsato almeno i due terzi delle azioni dei	

soci sovventori.-----

Le azioni dei soci finanziatori dovranno essere rimborsate integralmente per l'intero valore nominale.-----

-----Articolo 15-----

In caso di morte del socio cooperatore il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versata si maturerà, nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo quattordici, allo scadere dei sei mesi successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte.-----

-----Articolo 16-----

I soci, receduti od esclusi e gli eredi del socio cooperatore defunto, dovranno richiedere in forma scritta il rimborso entro e non oltre l'anno dalla scadenza dei sei mesi indicati rispettivamente nei precedenti art. 14 e 15. Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, idonea documentazione di atto notorio, comprovanti che sono gli aventi diritto alla riscossione e saranno tenuti alla nomina di unico delegato alla riscossione medesima.-----

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto e quelle comunque non rimborsate, saranno devolute al fondo di riserva straordinaria.-----

-----TITOLO V-----

-----TRATTAMENTO DEI SOCI COOPERATORI-----

<i>Simone</i>	-----Articolo 17-----	
<i>Simone</i>	In considerazione della peculiare posizione del socio coopera- tore quale "lavoratore associato", la disciplina della presta- zione di lavoro dei soci stessi e la relativa retribuzione so- no regolate dall'apposito regolamento interno ferme restando le norme inderogabili in materia di lavoro.-----	
<i>Simone</i>	Il regolamento di cui al comma precedente redatto dal Consi- glio di Amministrazione è approvato dall'assemblea ordinaria dei soci con le maggioranze previste per l'assemblea straordi- naria.----- Il regolamento mutualistico dovrà contenere quanto previsto dall'art.6 della Legge 3 aprile 2001 n.142.----- Le previsioni di questo articolo e del seguente non si appli- cano ai soci sovventori, volontari ed ai soci persone giuridi- che.-----	
<i>Simone</i>	-----Articolo 18-----	
<i>Simone</i>	Il regolamento di cui all'articolo precedente può prevedere la riduzione dell'orario o la sospensione del lavoro a tempo de- terminato o indeterminato in caso di crisi occupazionale, fer- me restando in ogni caso le competenze dell'Assemblea in tema di riduzione degli organici in attuazione di programmi di mo- bilità.-----	
<i>Simone</i>	Lo stesso regolamento stabilisce il termine decorso il quale il socio cooperatore assente dal lavoro per infermità, per pe- riodi continuativi o parziali, viene sospeso dal lavoro a tem-	

po indeterminato.-----

Nei casi di riduzione dell'orario o di sospensione di cui al
comma precedente, il socio cooperatore ha diritto di preceden-
za per la riammissione al lavoro all'ammissione di nuovi soci
cooperatori con pari attitudini professionali; salvo il caso
in cui la cooperativa sia obbligata, per legge o per contrat-
to, all'ammissione di nuovi soci cooperatori lavoratori, oppu-
re all'assunzione di dipendenti in occasione dell'acquisizione
di appalti, incorporazione di aziende o altre eventualità ana-
loghe.-----

Nei casi di riduzione dell'orario o di sospensione di cui al
primo comma la cooperativa chiederà l'intervento della cassa
integrazione guadagni, nei casi in cui sia consentito dalla
disciplina vigente.-----

Il regolamento potrà contenere, con tassativo rispetto delle
norme legislative in merito e in funzione anche delle precise
mansioni attribuite, l'addebito ai soci di sanzioni o danni
che i medesimi causino alla cooperativa per dolo, o per colpa,
durante la prestazione di lavoro.-----

E' facoltà della cooperativa istituire forme di previdenza ed
assistenza autonome ed integrative di quelle previste dalle
vigenti leggi in materia.-----

-----TITOLO VI-----

-----SOCI FINANZIATORI E ALTRI STRUMENTI FINANZIARI-----

-----Articolo 19-----

<i>Foglia</i> <i>Diogo</i> <i>Tracchi</i>	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del pre-	
	sente Statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci	
	finanziatori, di cui all'art. 2526 cod. civ.-----	
	Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori discipli-	
	nati dall'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.-----	
<i>Spadaro</i> <i>Giuseppe</i> <i>Simone</i>	E' consentita nella società la partecipazione di soci sovven-	
	tori e soci finanziatori nel rispetto del limite stabilito	
	dall'Art. 4 3° comma della Legge 381/1991 per le cooperative	
	sociali di tipo b) - (le persone svantaggiate devono costitui-	
	re almeno il 30% dei lavoratori della cooperativa e, compati-	
<i>Roberto</i> <i>Raffaello</i> <i>Ben</i>	bilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della	
	stessa).-----	
	Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai	
	soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a pro-	
	posito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura	
<i>Rita</i> <i>Manfredi</i>	del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i	
	requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le con-	
	dizioni di trasferimento.-----	
	-----Articolo 20-----	
	I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una spe-	
	cifica sezione del capitale sociale della Cooperativa. A tale	
	sezione del capitale sociale è altresì imputato il fondo per	
	il potenziamento aziendale costituito con i conferimenti dei	
	sovventori, di cui al successivo art. 28 del presente Statuto.	
	I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto	

denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da
azioni nominative trasferibili del valore di Euro 200,00 (due-
cento virgola zero zero).-----

I versamenti sulle azioni sottoscritte dai soci finanziatori
da liberarsi in denaro potranno essere effettuati per il ven-
ticinque per cento all'atto della sottoscrizione e per la par-
te restante nei termini da stabilirsi dal Consiglio di Ammini-
strazione.-----

-----Articolo 21-----

Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede
di emissione dei titoli, le azioni dei soci finanziatori pos-
sono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo
gradimento del Consiglio di Amministrazione.-----

Il socio finanziatore che intenda trasferire le azioni deve
comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acqui-
rente ed il consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro 60
giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato
gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che in-
tende trasferire i titoli, il consiglio provvederà ad indicar-
ne altro gradito. Decorso il predetto termine, il socio sarà
libero di vendere al proposto acquirente.-----

Salva contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede
di emissione dei titoli, il socio finanziatore, non può tra-
sferire i titoli ai soci ordinari.-----

La società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi

dell'art. 2346, comma 1.-----

-----Articolo 22-----

L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea straordinaria con la quale devono essere stabiliti l'importo complessivo dell'emissione e le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, ovvero l'autorizzazione agli amministratori ad escludere o limitare lo stesso, in conformità con quanto previsto dagli artt. 2524 e 2441 cod. civ. e in considerazione dei limiti disposti per i soci ordinari dalle lettere b) e c) dell'articolo 2514, che dovrà essere specificata su proposta motivata degli amministratori.-----

Con la stessa deliberazione potranno altresì essere stabiliti il prezzo di emissione delle azioni, in proporzione all'importo delle riserve divisibili, ad esse spettante, e gli eventuali diritti patrimoniali ovvero amministrativi eventualmente attribuiti ai portatori delle azioni stesse in deroga alle disposizioni generali contenute nel presente statuto.-----

A ciascun socio finanziatore è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle azioni sottoscritte (non possono tuttavia essere attribuiti più di cinque voti).-----

Ai soci ordinari non possono essere attribuiti voti in qualità di sottoscrittori di strumenti finanziari.-----

I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei

	soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea. Qualora,	
	per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci	
	finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro la misu-	
	ra consentita, applicando un coefficiente correttivo determi-	
	nato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi at-	
	tribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.-----	
	-----Articolo 23-----	
	Le azioni dei soci finanziatori sono privilegiate nella ripar-	
	tizione degli utili nella misura stabilita dalla deliberazione	
	dell'assemblea straordinaria. Qualora sia attribuito, il pri-	
	vilegio deve essere corrisposto anche nel caso in cui l'Assem-	
	blea decida di non remunerare le azioni dei soci cooperatori.-	
	A favore dei soci sovventori e dei soci finanziatori il privi-	
	legio opera, comunque, in misura non superiore a due punti	
	percentuali rispetto alla remunerazione delle azioni dei soci	
	cooperatori stabilita dall'Assemblea ordinaria dei soci.-----	
	La remunerazione delle azioni sottoscritte dai soci cooperato-	
	ri, in qualità di soci finanziatori, non può essere superiore	
	a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi dalla	
	lettera a) dell'articolo 2514 c.c..-----	
	La remunerazione ai soci finanziatori non potrà eccedere la	
	misura stabilita dalla legge per il mantenimento dei requisiti	
	mutualistici sia ai fini civilistici che fiscali.-----	
	La delibera di emissione può stabilire in favore delle azioni	
	destinate ai soci finanziatori l'accantonamento di parte degli	
	- 33 -	

	utili netti annuali a riserva divisibile, in misura non supe-	
	riore al 10% dell'utile netto fino al raggiungimento di un va-	
	lore pari al capitale conferito dai soci finanziatori medesi-	
	mi.-----	
	La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite	
	non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei	
	soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede	
	il valore nominale complessivo delle azioni dei soci coopera-	
	tori.-----	
	In caso di scioglimento della Cooperativa, le azioni di socio	
	finanziatore hanno diritto di prelazione nel rimborso del ca-	
	pitale sociale, rispetto a quelle dei soci cooperatori, per il	
	loro intero valore. Ai fini della determinazione del valore	
	delle azioni si terrà conto sia del valore nominale, sia della	
	quota parte di riserve divisibili, ivi compresa la riserva da	
	sovrapprezzo.-----	
	In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle	
	azioni dovrà avvenire secondo le modalità previste dagli artt.	
	2437-bis e seguenti, cod. civ., per un importo corrispondente	
	al valore nominale e alla quota parte di riserve divisibili ad	
	esse spettanti, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.-----	
	-----Articolo 24-----	
	Con deliberazione dell'assemblea ordinaria la Cooperativa può	
	adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate	
	allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto	
	- 34 -	

	stabilito dall'art. 5, legge 59/1992.-----	
	Con apposito regolamento, approvato dall'assemblea ordinaria	
	dei soci, sono determinate le modalità attuative delle proce-	
	dure di programmazione di cui all'alinea del presente artico-	
	lo.-----	
	L'assemblea speciale di questi azionisti determina le modalità	
	di funzionamento dell'assemblea stessa e di nomina del rappre-	
	sentante comune.-----	
	Il rappresentante comune di questi azionisti può esaminare i	
	libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle assem-	
	blee dei soci, con facoltà di impugnarne le deliberazioni;	
	provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea	
	speciale e tutela gli interessi dei possessori di tali azioni	
	nei confronti della Società.-----	
	-----Articolo 25-----	
	I soci finanziatori partecipano alle assemblee generali dei	
	soci mediante votazioni separate.-----	
	Ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge ovvero dal pre-	
	sente Statuto, i soci finanziatori sono costituiti in assem-	
	blea speciale.-----	
	-----Articolo 26-----	
	L'assemblea speciale è convocata dal Consiglio di Amministra-	
	zione della Cooperativa o dal rappresentante comune della ca-	
	tegoria, quando questi lo ritengano necessario o quando ne sia	
	fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di azioni	
	- 35 -	

	nominative della categoria.-----	
	Le modalità di funzionamento delle assemblee speciali sono de-	
	terminate in base a quanto previsto dagli artt. 2363 e seguen-	
	ti, cod. civ., in quanto compatibili con le successive dispo-	
	sizioni del presente Statuto.-----	
	-----TITOLO VII-----	
	-----RISTORNI-----	
	-----Articolo 27-----	
	L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su propo-	
	sta del Consiglio di Amministrazione, l'erogazione del ristor-	
	no ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condi-	
	zioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni	
	del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.-----	
	Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzional-	
	mente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici,	
	nonché in relazione all'entità della retribuzione e all'inqua-	
	dramento professionale, in conformità con i criteri stabiliti	
	dall'apposito regolamento che in via preliminare deve tenere	
	conto delle retribuzioni dei soci.-----	
	Non possono essere distribuiti, a titolo di ristorno, somme	
	eccedenti l'avanzo di gestione realizzato dalla cooperativa	
	con i soci cooperatori.-----	
	L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a cia-	
	scun socio:-----	
	- in forma liquida;-----	
	- 36 -	

- mediante aumento proporzionale delle rispettive quote.-----

-----TITOLO VIII-----

-----PATRIMONIO-----

-----Articolo 28-----

Il patrimonio della società è costituito:-----

a) dal capitale sociale che è variabile e formato da:-----

a.1) un numero illimitato di quote ciascuna di valore nominale di Euro 100,00 (cento virgola zero zero), non inferiore ne superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti detenute dai soci cooperatori;-----

a.2) un numero illimitato di azioni nominative trasferibili di valore nominale pari ad Euro 200,00 (duecento virgola zero zero) cadauna detenute dai soci finanziatori;-----

b) dalla riserva ordinaria formata con le quote degli avanzi di gestione di cui all'articolo 31;-----

c) da eventuali riserve straordinarie formate dalle tasse di ammissione e dai versamenti a titolo di sovrapprezzo e dalle quote non rimborsate ai soci receduti, decaduti od esclusi e dalle quote non rimborsate agli eredi dei soci cooperatori defunti;-----

d.1) dai fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e da ogni altro fondo od accantonamento costituito di oneri futuri, o investimenti;-

d.2) dalle riserve divisibili (in favore dei soci finanziatori);-----

e) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa per
essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi socia-
li.-----

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa
con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti
delle quote e delle azioni sottoscritte.-----

Le riserve, salve quelle di cui alle precedenti lettere d.2),
sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ri-
partite tra i soci cooperatori durante la vita della coopera-
tiva, né all'atto del suo scioglimento.-----

La cooperativa può costituire uno o più patrimoni destinati a
specifici affari nei limiti ed alle condizioni previste dagli
articoli 2447 e ss. del codice civile.-----

-----Articolo 29-----

Il capitale sociale sottoscritto in denaro potrà essere versa-
to in più soluzioni e più precisamente:-----

a) almeno il 25% all'atto della sottoscrizione;-----

b) il restante nei termini da stabilirsi dal Consiglio di Am-
ministrazione e, in difetto, in quattro rate mensili.-----

Il capitale sociale può essere costituito anche mediante con-
ferimenti di beni in natura e di crediti, per le modalità di
conferimento si applicano le disposizioni in materia previste
dal codice civile.-----

-----Articolo 30-----

Le quote detenute dai soci cooperatori e dai soci persone giu-

ridiche sono sempre nominative.-----

Non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, nè essere cedute senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione e si considerano vincolate a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci cooperatori contraggono con la medesima.-----

Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata. Salvo espressa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera partecipazione detenuta dal socio.-----

Il provvedimento del Consiglio di Amministrazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti e assuma i vincoli previsti nel titolo soci del presente statuto.-----

Il trasferimento della partecipazione non obbliga comunque la cooperativa alla stipula del contratto di lavoro ulteriore con l'acquirente, né nella forma di cui era titolare il cedente né in altra forma.-----

In caso di diniego dell'autorizzazione, il Consiglio di Amministrazione deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i

	successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare	
	le procedure arbitrali.-----	
	La società ha facoltà di non emettere le quote ai sensi	
	dell'art. 2346, comma 1.-----	
	Le azioni nominative detenute dai soci finanziatori sono libe-	
	ramente trasferibili, per atto tra vivi, tra soci e rispettivi	
	coniugi, tra soci e loro parenti in linea retta all'infinito e	
	per successione ereditaria. In ogni altro caso di trasferimen-	
	to per atto tra vivi gli altri soci hanno diritto di prelazio-	
	ne nell'acquisto delle azioni nominative. Il trasferimento è	
	quindi soggetto alle seguenti regole e condizioni:-----	
	- Il socio finanziatore che intenda vendere le proprie azioni	
	nominative dovrà comunicare a mezzo lettera raccomandata con	
	ricevuta di ritorno a tutti gli altri soci, la propria volontà	
	di alienare le proprie azioni nominative o parte di esse;-----	
	- ognuno degli altri soci potrà entro il termine di trenta	
	giorni dal ricevimento della comunicazione, esercitare il di-	
	ritto di prelazione comunicando, sempre a mezzo di lettera	
	raccomandata con ricevuta di ritorno, al socio alienante la	
	propria volontà in tal senso.-----	
	Durante il decorso del termine l'offerta del socio alienante è	
	irrevocabile.-----	
	Qualora il corrispettivo richiesto dal socio cedente o comun-	
	que offertogli da un terzo apparisse superiore al reale ed ef-	
	fettivo valore delle azioni nominative, i soci che hanno eser-	
	- 40 -	

citato la prelazione entro il medesimo termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, avranno facoltà di ricorrere alle procedure arbitrali.-----

Le azioni nominative del socio alienante saranno acquistate da tutti i soci che avranno esercitato il diritto di prelazione in parti uguali fra di loro.-----

-----Articolo 31-----

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.-----

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio con il conto dei profitti e delle perdite, previo esatto inventario, da compilarli tutti con criteri di oculata prudenza ed applicando le norme legali e tributarie nonché redigendo la relazione al bilancio nella quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari in conformità con il carattere cooperativo della società.-----

Il bilancio deve essere presentato con congruo anticipo all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dal Consiglio di Amministrazione in sede di relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizio-

ne dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità pre-
viste dal presente statuto e sulla distribuzione dei residui
annuali al netto di tutte le spese e costi pagati o a pagare,
compresi gli ammortamenti e le somme eventualmente dovute ai
soci per adeguare il trattamento economico.-----
Nel caso di residui passivi l'Assemblea delibera sulla coper-
tura delle perdite.-----
Gli avanzi di gestione risultanti dal bilancio saranno così
destinati:-----
a) non meno del trenta per cento al fondo di riserva ordina-
ria, mai divisibile tra i soci sotto qualsiasi forma, sia du-
rante la vita della società che all'atto del suo scioglimento
anche ai fini e per gli effetti di cui all'art. 12 della legge
16 dicembre 1977, n° 904;-----
b) il tre per cento e comunque per una quota eventualmente
maggiore o minore stabilita da norme inderogabili alla costi-
tuzione e all'incremento del fondo mutualistico per la promo-
zione e lo sviluppo della cooperazione costituito dalla Asso-
ciazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del
movimento cooperativo, riconosciuta ai sensi dell'articolo 5
del D.Lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947 n.1577, cui la cooperativa
aderisce; in difetto di adesione tale versamento andrà effet-
tuato al Ministero del Lavoro;-----
c) nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea che approva
il bilancio ai fini mutualistici di cui al terzo comma

dell'articolo 2536 del Codice Civile;-----

d) all'erogazione di un dividendo ai soci nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio, e che non potrà superare in ogni caso la misura massima consentita dalle vigenti norme di legge in materia di requisiti mutualistici per le società cooperative, attualmente pari agli interessi spettanti ai detentori dei buoni postali fruttiferi aumentata di 2,5 punti, ragguagliati al capitale effettivamente versato;-----

e) nel tassativo rispetto di tale limite massimo il dividendo che compete ai soci finanziatori potrà essere di due punti superiore rispetto a quello stabilito per gli altri soci, fermi restando i limiti di legge per la misura massima di tali dividendi, ad eventuale remunerazione delle azioni dei soci finanziatori, nei limiti e secondo le modalità stabiliti dal presente statuto;-----

f) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio ad aumento gratuito delle quote e/o azioni sottoscritte e versate dai soci, nel tassativo limite massimo della variazione dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'Istituto nazionale di statistica (Istat) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio in cui gli utili stessi sono stati prodotti;-----

g) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva

45 di 61

a) l'assemblea dei soci;-----

b) il Consiglio di Amministrazione;-----

c) il Presidente;-----

d) il Collegio dei Sindaci.-----

-----L'ASSEMBLEA DEI SOCI-----

-----Articolo 33-----

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.-----

La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove ma sempre in Italia), la data della prima e della seconda convocazione.-----

L'avviso deve essere recapitato ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, nel domicilio risultante dal libro dei soci, per lettera raccomandata o con avviso recapitato a mano o con altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento.-----

In caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito espressamente indicati dai soci e risultanti dal libro dei soci.-----

La stessa lettera a mo' di avviso dovrà affiggersi nel locale della sede sociale almeno dieci giorni prima dell'adunanza.---

In mancanza delle suddette formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati

	tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza dei compo-	
	nenti gli organi amministrativi e di controllo, se nominato;	
	in tale ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione	
	delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi ammini-	
	strativi e di controllo non presenti.-----	
	Il Consiglio di Amministrazione potrà a sua discrezione e in	
	aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel primo comma, usa-	
	re qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio dif-	
	fondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.--	
	L'assemblea deve essere convocata nei successivi trenta giorni	
	quando ne sia fatta richiesta, con l'indicazione delle materie	
	da trattare, dall'organo di controllo o da almeno un decimo	
	dei soci; qualora il Consiglio di Amministrazione non vi prov-	
	veda, la convocazione è effettuata dall'organo di controllo.--	
	Le deliberazioni dell'assemblea devono constare dal relativo	
	verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal no-	
	taio.-----	
	Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in	
	allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresen-	
	tato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il ri-	
	sultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato,	
	l'identificazione dei soci favorevoli astenuti o dissenzienti.	
	-----Articolo 34-----	
	L'assemblea ordinaria:-----	
	1) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo uti-	
	- 46 -	

	le, anche il bilancio preventivo;-----	
	2) procede alla nomina delle cariche sociali;-----	
	3) determina la misura degli emolumenti da corrispondere agli	
	amministratori, per la loro attività collegiale, e la retribu-	
	zione annuale dei Sindaci se nominati, del revisore contabile	
	o i gettoni di presenza per il triennio;-----	
	4) approva o modifica i regolamenti previsti dal presente Sta-	
	tuto su proposta del Consiglio di Amministrazione;-----	
	5) delibera sulle responsabilità degli Amministratori e dei	
	sindaci;-----	
	6) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione	
	sociale riservati alla sua competenza dal presente Statuto o	
	sottoposto al suo esame degli Amministratori.-----	
	7) delibera sulla costituzione di fondi per lo sviluppo tecno-	
	logico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;	
	8) delibera sull'adozione, su proposta del Consiglio di Ammi-	
	nistratore, di procedure di programma pluriennale finalizzati	
	allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale;-----	
	9) approva gli stati di attuazione dei programmi pluriennali	
	previo parere dell'assemblea speciale su titolari di azioni di	
	partecipazione cooperativa;-----	
	10) approva il programma di mobilità di cui all'art. 8 comma	
	secondo, della legge n. 236/93 in base al criterio secondo cui	
	nella scelta degli esuberanti concorre in via prioritaria il per-	
	sonale dipendente eventualmente occupato in cooperativa e in	
	- 47 -	

via sussidiaria il personale associato.-----

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i 120 giorni, od
eccezionalmente e per speciali motivi, entro i 180 giorni suc-
cessivi alla chiusura dell'esercizio sociale ed eventualmente
entro il mese di giugno per l'approvazione del bilancio pre-
ventivo.-----

L'assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio di
Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta
per iscritto, con indicazioni delle materie da trattare, dal
Collegio Sindacale se nominato, o da almeno un quinto dei so-
ci.-----

In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro
venti giorni dalla data della richiesta.-----

L'assemblea a norma di legge, è considerata straordinaria
quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dell'at-
to costitutivo, sulla proroga della durata e sullo scioglimen-
to anticipato della cooperativa, sulla nomina e poteri dei li-
quidatori e sulla emissione di strumenti finanziari previsti
dal presente statuto.-----

Le proposte di competenza dell'assemblea straordinaria ed il
bilancio devono essere illustrati dagli amministratori nel mo-
do più semplice, ai soci che ne facciano richiesta, nei dieci
giorni antecedenti a quello fissato per l'assemblea che deve
discuterli.-----

-----Articolo 35-----

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti esprimibili.-----

In seconda convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto di voto. -----

Sia in prima che in seconda convocazione l'assemblea delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei presenti o rappresentati, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento e la liquidazione della società per cui occorrerà la presenza diretta o per delega di almeno i due terzi dei voti esprimibili ed il voto favorevole dei tre/quinti dei voti dei soci presenti o rappresentati aventi diritto di voto.-----

-----Articolo 36-----

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano o per divisione, comunque sempre con scrutinio palese.-----

-----Articolo 37-----

Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni.-----

Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia l'importo della quota posseduta (voto capitarario); in deroga a ciò ciascuno dei finanziatori ha diritto ad un voto ogni azione posseduta (voto

capitalistico), fino ad un massimo di cinque; i voti complessivamente attribuiti ai soci sovventori non devono in ogni caso superare un terzo del totale dei voti spettanti a tutti i soci, tale ragguaglio avviene, in caso di eccedenza di tale limite, con una proporzionale riduzione dei voti esprimibili da ogni socio finanziatore che potrà essere quindi anche inferiore all'unità.-----

Per i soci speciali si applica l'articolo 9 del presente statuto.-----

Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio, non Amministratore né Sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ogni socio delegato non può rappresentare più di 2 (due) soci.-----

I soci finanziatori possono conferire delega alle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 2372 c.c..-----

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate fra gli atti sociali.-----

-----Articolo 38-----

L'assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dal Vicepresidente e in loro assenza da un socio eletto dall'assemblea stessa.-----

L'assemblea nomina un segretario e, quando occorreranno, due scrutatori.-----

Le deliberazioni devono constatare dal verbale sottoscritto

dal Presidente dell'assemblea e dal segretario.-----

Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere
redatto da un notaio.-----

Il funzionamento dell'assemblea dei titolari di azioni dei so-
ci finanziatori eventualmente emesse dalla cooperativa è rego-
lato dalle norme previste dal presente statuto per l'assemblea
Ordinaria per quanto compatibili, precisandosi che essa potrà
essere convocata quando ne faccia richiesta un terzo dei pos-
sessori di tali azioni. L'assemblea delibera su tutti gli ar-
gomenti di sua competenza in base alla legge e cioè:-----

a) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune;-----

b) sull'approvazione delle deliberazioni dell'assemblea della
società cooperativa che pregiudicano i diritti della catego-
ria;-----

c) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla
tutela dei comuni interessi e sul relativo rendiconto;-----

d) sugli altri oggetti di interesse comune.-----

-----IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE-----

-----Articolo 39-----

Il Consiglio di Amministrazione si compone da numero tre a nu-
mero nove consiglieri. I soci finanziatori possono essere no-
minati amministratori. La maggioranza degli amministratori de-
ve essere comunque sempre costituita da soci cooperatori.-----

Possono essere nominati amministratori anche persone giuridi-
che, le quali opereranno per il tramite di persona/e fisi-

	ca/che scelta/e tra i componenti del proprio organo ammini-	
	strativo a seguito di espressa e formale designazione.-----	
	L'Amministrazione della cooperativa può essere affidata anche	
	a soggetti non soci purchè la maggioranza degli amministratori	
	sia scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indi-	
	cate dai soci cooperatori persone giuridiche.-----	
	Gli amministratori durano in carica tre esercizi e sono rie-	
	leggibili.-----	
	I consiglieri sono dispensati dal prestare cauzioni.-----	
	Nel caso in cui siano stabiliti compensi agli amministratori	
	spetta all'assemblea determinare gli stessi.-----	
	Spetta al Consiglio, sentito il parere del collegio Sindacale	
	se nominato, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi	
	membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi, a	
	carattere continuativo, in favore della società. Non possono	
	essere delegati i poteri concernenti le materie indicate	
	dall'articolo 2381, comma 4, c.c. nonché i poteri in materia	
	di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il Consiglio	
	di Amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale	
	nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione	
	della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento,	
	la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la	
	costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in	
	altra società.-----	
	Il consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed uno o più	
	- 52 -	

Vicepresidenti; può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più degli Amministratori, oppure ad un Comitato Esecutivo.-----

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno una volta all'anno, nonché tutte le volte nelle quali sia fatta domanda da almeno un quinto dei consiglieri.-----

La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedirsi non meno di dieci giorni prima dell'adunanza, o a mezzo fax, posta elettronica, in modo che i Consiglieri e sindaci effettivi ne siano informati un giorno prima della riunione.-----

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.-----

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.--

A parità di voti prevale il voto del Presidente.-----

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società.---

Spetta, pertanto, a titolo esemplificativo al Consiglio di Amministrazione:-----

a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;---

b) redigere i bilanci consuntivi;-----

c) compilare i regolamenti interni previsti dallo Statuto;---

d) deliberare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività; fra gli altri vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari e immobiliari, con le più ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella di rinunciare alle

	ipoteche legali, compiere ogni e qualsiasi operazione compreso	
	leasing presso Istituto di Credito di diritto pubblico e pri-	
	vato, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti anche allo	
	scoperto e compiere qualsiasi operazione in banca, compresa	
	l'apertura di sovvenzione e mutui concedendo tutte le garanzie	
	anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avalla-	
	re, scontare, quietanze crediti ed effetti-----	
	cambiari e cartolari in genere;-----	
	e) concorrere a gare d'appalto, licitazioni e trattative pri-	
	vate per opere o servizi inerenti l'attività sociale e stipu-	
	lare i relativi contratti;-----	
	f) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed	
	ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma;----	
	g) conferire procure, per singoli atti o categorie di atti,	
	ferma la facoltà attribuita al presidente del Consiglio di Am-	
	ministrazione, e nominare il direttore determinandone le fun-	
	zioni e la retribuzione;-----	
	h) assumere e licenziare il personale della società, fissando-	
	ne le mansioni e le retribuzioni;-----	
	i) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza, e	
	la esclusione dei soci;-----	
	l) designare gli amministratori che dovranno partecipare alle	
	assemblee separate;-----	
	m) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e	
	straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto, di	
	- 54 -	

quelli che, per disposizioni della legge, o dal presente Statuto, siano riservati all'assemblea generale;-----

n) deliberare l'istituzione di una sezione di attività per la raccolta di prestiti prevista dall'ultimo comma dell'articolo 4 del presente Statuto nonché la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;-----

o) deliberare l'adesione o l'uscita da altri organismi, enti o società;-----

p) deliberare l'apertura di uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi non aventi-----
carattere di sede secondaria né di succursale.-----

q) relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c..-----

Nella medesima relazione il Consiglio di Amministrazione deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.-----

-----Articolo 40-----

In caso di mancanza di uno o più amministratori il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386

C.C.-----

-----IL PRESIDENTE-----

-----Articolo 41-----

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale.-----

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutta la rappresentanza spetta al Vice Presidente.-----

-----ORGANO DI CONTROLLO - REVISORE CONTABILE-----

-----Articolo 42-----

Nei casi previsti dalla legge, o qualora i soci lo ritengano opportuno, viene nominato con decisione dei soci, un sindaco che sia revisore legale iscritto nell'apposito registro.-----

Per decisione dei soci l'organo di controllo potrà essere composto da tre sindaci effettivi e due supplenti (tutti revisori legali iscritti nell'apposito registro), i quali costituiscono il collegio sindacale.-----

I soci con la decisione di nomina provvedono altresì alla determinazione del compenso spettante al sindaco od ai sindaci effettivi e, nel caso di composizione collegiale, alla designazione del Presidente.-----

Nel caso in cui la nomina dell'organo di controllo sia obbligatoria per legge, il sindaco o i sindaci così nominati restano in carica per tre esercizi con scadenza alla data dell'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico e sono rieleggibili.-----

L'organo di controllo ha le funzioni previste dall'art. 2403

C.C. ed i suoi poteri sono disciplinati dagli articoli da 2404

a 2406 C.C.-----

Il/i sindaco/sindaci relazionano, in occasione dell'approva-
zione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella ge-
stione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e
alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.-

-----Articolo 43-----

La revisione legale dei conti è esercitata dal sindaco o dal
collegio sindacale, se nominati.-----

Per decisione dei soci la revisione legale dei conti potrà es-
sere esercitata da un revisore legale dei conti o da una so-
cietà di revisione iscritti nell'apposito registro.-----

I soci possono in ogni momento attribuire la revisione legale
dei conti all'organo di controllo (monocratico o collegiale),
ad un revisore legale o ad una società di revisione, purché la
relativa decisione non determini la revoca dell'incarico al
soggetto che, al momento della decisione stessa, era incarica-
to della suddetta funzione.-----

-----TITOLO X-----

-----SCIoglimento E LIQUIDAZIONE-----

-----Articolo 44-----

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società, dovrà
procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli

preferibilmente fra i soci.-----

-----Articolo 45-----

In caso di cessazione della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci, a cui aggiungere esclusivamente gli eventuali importi di cui alle lettere d) ed e) dell'articolo 22 del presente Statuto, deve essere devoluto alla costituzione e all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituito dalla Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciuta ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947 n. 1577, cui la cooperativa aderisce; in difetto di adesione tale versamento va effettuato al Ministero del Lavoro.-----

Nella liquidazione del patrimonio sociale si darà priorità al rimborso delle azioni nominative trasferibili detenute dai soci sovventori rispetto al rimborso delle quote di capitale sociale detenute dai soci operatori, sempre nel tassativo rispetto delle previsioni del comma precedente.-----

Le azioni dei soci finanziatori dovranno sempre essere rimborsate integralmente per l'intero valore nominale.-----

-----TITOLO XI-----

-----CLAUSOLA DI MEDIAZIONE SOCIETARIA-----

-----Articolo 46-----

Tutte le controversie (aventi ad oggetto diritti disponibili)

che dovessero insorgere fra i soci, ovvero fra i soci e la società, gli amministratori, i liquidatori o il sindaco/i sindaci, formeranno oggetto di un tentativo di mediazione ai sensi del D. Lgs n. 28/2010 e D.M. n. 180/2010, successive modifiche ed integrazioni.-----

Le parti si impegnano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento arbitrale o giudiziale, convenendo, altresì, che il procedimento di mediazione si svolga presso Organismo di Mediazione/Conciliazione iscritto nel Registro degli Organismi di Mediazione presso il Ministero della Giustizia.-----

Il procedimento di mediazione sarà disciplinato dal Regolamento del predetto Organismo.-----

Le parti potranno far pervenire al mediatore designato brevi note riassuntive delle rispettive posizioni in contrasto, nel rispetto dei termini e della procedura di cui al Regolamento predisposto dall'Organismo di mediazione scelto e delle indicazioni che potrà fornire il mediatore.-----

L'eventuale esito negativo della mediazione non impedirà il ricorso ai mezzi ordinari di soluzione delle controversie.----

La presentazione della domanda di mediazione non preclude, comunque, l'attivazione di procedure cautelari.-----

-----TITOLO XII-----

-----DISPOSIZIONI GENERALI-----

-----Articolo 47-----

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in assemblea.-----

-----Articolo 48-----

Le clausole mutualistiche, di cui agli articoli 28, 31 e 44 sono inderogabili e devono essere osservate.-----

-----Articolo 49-----

Per quanto non è previsto dal presente Statuto valgono le norme del vigente codice civile e delle leggi speciali sulla Cooperazione.-----

Fognini Diego
Guido Fognini
Roberto Carolini
Raffaella Riva
Bern. Angh
Gianfranco Giacchi
Giancarlo Giordano
Simone Senigaglia
Riva Daniela Maria

